

N.RG 15752 / 2024



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di CATANIA, Dott. ANTONINO PAGANO, nella causa civile R.G. n.
15752 / 2024

vertente tra

[REDACTED] – rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED]
[REDACTED] – rappresentata e difesa dall'Avv.
[REDACTED]

-RICORRENTI-

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED]

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente sentenza

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso del 06.12.2024, notificato ritualmente alla resistente unitamente al decreto
di fissazione udienza, i sigg. [REDACTED] proponevano azione



risarcitoria nei confronti della [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, al fine di sentirla condannare alla corresponsione della compensazione pecuniaria e al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un contratto di trasporto aereo.

In particolare, i ricorrenti riferivano di avere acquistato dei biglietti aerei dalla compagnia aerea convenuta, con volo di andata n. [REDACTED] del 04.08.2024 con partenza dall'aeroporto di Catania Fontanarossa alle ore 19:40 e arrivo a Lampedusa alle ore 20:45, e volo di ritorno n. [REDACTED] del 09.08.2024, con partenza da Lampedusa alle ore 12:25 e arrivo all'aeroporto di Catania Fontanarossa alle ore 13:30.

Per i predetti biglietti corrispondevano l'importo di euro 243,26.

Accadeva che veniva cancellato il volo di andata dopo che le operazioni di imbarco avevano avuto regolarmente inizio.

In assenza di valide alternative di riprotezione su altri voli e in mancanza di assistenza in aeroporto, i ricorrenti decidevano di rinunciare al viaggio programmato, che comprendeva il soggiorno a Lampedusa per cinque giorni, dove i medesimi avevano già prenotato un alloggio presso una struttura ricettiva, corrispondendo l'importo di euro 514,28.

Per tali ragioni, veniva richiesto il risarcimento del danno nei confronti della Società convenuta, quantificato in complessivi euro 757,54, di cui euro 243,26, a titolo di rimborso del prezzo dei biglietti non fruiti ed euro 514,28 per spese di prenotazione alberghiera, in relazione al soggiorno a Lampedusa.

Chiedevano, altresì, la corresponsione ulteriore della somma di euro 500,00 per compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. CE n.261/04.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

[REDACTED] si costituiva ritualmente, deducendo l'insussistenza dell'inadempimento in quanto la cancellazione del volo sarebbe stata determinata da una circostanza eccezionale, nella specie la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa della caduta di cenere vulcanica a seguito dell'eruzione del vulcano Etna.

In particolare, durante la giornata del 04.08.2024, i voli aerei in partenza dall'aeroporto di Catania sarebbero stati interdetti fino alle ore 18,00.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti.



Per quanto concerne il merito della domanda, non risulta essere stata oggetto di contestazione l'esistenza del contratto di trasporto ovvero la cancellazione del volo da parte della convenuta.

In ogni caso, la predetta cancellazione è stata evidenziata dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, più precisamente dall'attestazione rilasciata dalla SAC Catania di cui all'allegato 8 della produzione.

Pertanto, ritenuta provata la cancellazione del volo relativamente al quale i viaggiatori avevano acquistato i titoli di viaggio, occorre verificare se l'inadempimento dell'esecuzione della prestazione sia stato giustificato dalla ricorrenza di un'esimente. A tal proposito, [REDACTED] ha dedotto la ricorrenza di una circostanza eccezionale, determinata dalla chiusura dell'aeroporto di Catania bloccato dalla cenere vulcanica scaturente dall'eruzione dell'Etna.

Più specificatamente, la convenuta ha depositato articoli giornalistici della rete internet, che documentavano la limitazione dei voli aerei in arrivo ed in partenza dall'aeroporto di Catania durante la giornata del 4 agosto 2024.

Tale documento, tuttavia, è del tutto insufficiente a dimostrare l'invocata circostanza eccezionale, in quanto non è in grado di riferire circa la ricorrenza dell'effettiva impossibilità di eseguire il volo schedulato, considerando, tra l'altro, che la partenza del volo era prevista per le ore 19,40, mentre gli stessi articoli di stampa forniti dalla resistente indicavano la chiusura dello scalo fino alle ore 18,00.

Il volo avrebbe ben potuto decollare in ritardo, a causa della circostanza riferita e della necessità di riassegnare il cosiddetto "slot", ma nel caso in esame esso è stato addirittura cancellato e la resistente non ha dimostrato quanto asserito, cioè di avere proposto ai ricorrenti la riprotezione su un altro volo.

Né la convenuta ha chiarito la circostanza che l'ha indotta alla cancellazione dopo che erano già iniziate le operazioni di imbarco, considerato che non ha contestato tale fatto riferito dai ricorrenti.

Viceversa, dall'attestazione SAC prodotta dai viaggiatori emerge che il volo sarebbe stato cancellato per problemi afferenti all'equipaggio dell'aeromobile, fatto non costituente circostanza eccezionale.

La formula utilizzata dal comma 3 dell'art. 5 del Regolamento CE n°261/04, nello stabilire in primo luogo che il fatto, determinante la cancellazione o il ritardo, deve essere eccezionale al fine di escludere la responsabilità del vettore, certamente



intende riferirsi ad un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (in pratica, un evento riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito).

Occorre, altresì, da parte del vettore, la specifica indicazione delle misure adottate per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero.

Tale onere probatorio, posto a carico del vettore, si fonda sulla necessità di una maggiore tutela del passeggero, cui si ricollega il suo diritto alla compensazione pecuniaria.

Orbene, l'eruzione di un vulcano, pur essendo astrattamente in grado di giustificare la mancata esecuzione di una prestazione di trasporto aereo, va dimostrata rigorosamente dalla convenuta, come parimenti va dimostrato il rapporto causale tra l'eruzione e il disservizio, nonché l'impossibilità di offrire al viaggiatore proposte di viaggio alternative valide.

Pertanto, la chiesta compensazione pecuniaria, di cui al Regolamento CE n°261/2004, è dovuta nella misura prevista, pari ad euro 500,00 (250,00 euro per ciascuno dei due viaggiatori), riguardando una tratta inferiore a 1500 Km.

La corresponsione della compensazione pecuniaria non esclude il risarcimento del maggior danno, purchè lo stesso sia documentalmente dimostrato dal richiedente, sul quale incombe l'onere della prova.

I ricorrenti hanno provato di avere corrisposto euro 514,28 per prenotazione alberghiera (all.4 della produzione) ed euro 243,26 per biglietti aerei e prestazioni accessorie relativi al volo cancellato, non restituiti dalla Compagnia (all.3 della produzione di parte ricorrente). Non sono state dimostrate altre spese extragiudiziali.

In totale è, quindi, dovuta la somma di euro 1.257,54.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

- ritenuto l'inadempimento della Società convenuta in relazione alla prestazione di trasporto, condanna [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma in favore dei ricorrenti pari ad euro 1.257,54 complessivi, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali a far data dal fatto sino al soddisfo;
- Condanna la convenuta, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 865,90, di cui euro 43,00 per spese, euro 822,90 per onorari (onorario maggiorato del



30% rispetto allo scaglione di appartenenza per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale), oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in CATANIA il 24-11-2025

Il Giudice di Pace

Dott. ANTONINO PAGANO

